
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n. 24 del 12.03.2020

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 tra il Consorzio LaMMA, il Comune di San Vincenzo e la società Marina di San Vincenzo S.p.A. finalizzato ad implementare la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni che interessano l'ambiente marino.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Richiamati:
 - l'accordo di collaborazione sottoscritto nel 2015 tra Regione Toscana, il Comune di San Vincenzo e la Società Marina di San Vincenzo S.p.a. avente ad oggetto l'installazione e la gestione di un radar HF quale opera di interesse pubblico ai fini della sicurezza marittima e della protezione dell'ambiente marino;
 - la nota dell'Assessore Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Toscana con la quale, tra l'altro, si dà mandato al LaMMA, in ragione dell'attività operativa di gestione dell'intero sistema di osservazione dei dati oceanografici svolta, di rinnovare il suddetto accordo di collaborazione;

Considerato che l'Ente in virtù di un contratto di comodato sottoscritto con la Regione Toscana gestirà fino al 4.12.2022 il radar a singola antenna installato sul tetto della torre della Società Marina di San Vincenzo s.p.a.;

Premesso che il LaMMA, il Comune di San Vincenzo e la società Marina di San Vincenzo S.p.a. risultano impegnati nel monitoraggio e tutela dell'ambiente:

- il LaMMA opera nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, oceanografia svolgendo attività di ricerca per produrre innovazione e sviluppare nuovi sistemi di monitoraggio;
- il Comune di San Vincenzo ha tra i propri fini la protezione ambientale del proprio territorio e delle zone marino costiere;
- la Società Marina di San Vincenzo s.p.a. è concessionaria di pubblico servizio gestisce infatti le infrastrutture portuali;

Appurato che i suddetti Soggetti condividono l'interesse di monitorare i fenomeni ambientali;

Posto che:

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo preveda un'effettiva cooperazione fra gli enti senza prevedere un compenso;

Ravvisata l'utilità di proseguire nel processo di collaborazione avviato nel campo della conoscenza e del monitoraggio dei fenomeni che interessano l'ambiente marino nell'ambito della collaborazione sorta nel corso del 2015 con la Regione Toscana;

Visto lo schema di accordo

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con il Comune di San Vincenzo e la società Marina di San Vincenzo S.p.A.;
2. di dare atto che la decorrenza dell'accordo di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione dello stesso e cessa il 4/12/2022;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

Allegato A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241

TRA

Consorzio LaMMA- C.F 94152640481 – da qui in avanti **LaMMA**, rappresentato dall'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini, con sede legale in via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI);

E

Il Comune di San Vincenzo – C.F. rappresentato dal Sindaco,

E

La società Marina di San Vincenzo S.p.A. con sede Legale in Roma Via Nizza 11, Cod. Fisc. e Registro Imprese Roma n. 08639941007, partita IVA 08639941007, rappresentata dal Dott. Mario Zambenardi.

PREMESSO

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo preveda un'effettiva cooperazione fra gli enti senza prevedere un compenso;
- che il LaMMA, la cui attività e funzionamento sono regolati dalla L.R. n. 39/2009 e s.m.i., è un consorzio senza fini di lucro cui partecipano la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, opera nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, oceanografia;
- che il LaMMA svolge negli ambiti sopra indicati attività di ricerca per produrre innovazione e sviluppare nuovi sistemi di monitoraggio;
- Il Comune di San Vincenzo è particolarmente interessato a temi quali la tutela delle zone marino costiere e la mitigazione dei rischi connessi con le attività che si svolgono in mare in quanto strettamente connessi sia al tema più generale della protezione ambientale sia alla vocazione turistico ricreativa del proprio territorio attestata anche dalla presenza del porto turistico;

- Le strutture del porto turistico, poste in area demaniale marittima, risultano in concessione al Comune di San Vincenzo a seguito dell'atto concessorio n° 12 del Registro Concessioni, Atto n° 1/2005 del 27/12/2005, Rep. 113, integrato con atto concessorio n° 30 del Registro Concessioni, Atto n° 12/2007 del 28/9/2007, Rep. 106, rilasciati dal Comune di San Vincenzo;
- La Società Marina di San Vincenzo s.p.a. gestisce le infrastrutture portuali in virtù del contratto di concessione di lavori pubblici stipulato con il Comune di San Vincenzo in data 3 novembre 2005 con il quale è stato affidato alla stessa società, ai sensi dell'Art.19 comma 2 della L.109/94, il diritto di "gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere realizzate";
- La società Marina di San Vincenzo s.p.a. risulta pertanto concessionaria di pubblico servizio;
- Che le Parti risultano impegnate nel monitoraggio e tutela dell'ambiente;
- che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che ciascun Ente intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'altro;

RICHIAMATI

- l'accordo di collaborazione sottoscritto nel 2015 tra Regione Toscana, il Comune di San Vincenzo e la Società Marina di San Vincenzo S.p.a. avente ad oggetto l'installazione e la gestione di un radar HF quale opera di interesse pubblico ai fini della sicurezza marittima e della protezione dell'ambiente marino;
- la nota dell'Assessore Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Toscana con la quale, tra l'altro, si dà mandato al LaMMA, in ragione dell'attività operativa di gestione dell'intero sistema di osservazione dei dati oceanografici svolta, di rinnovare il suddetto accordo di collaborazione;

CONSIDERATO

Che il Consorzio LaMMA in virtù di un contratto di comodato sottoscritto con la Regione Toscana in data 4 dicembre 2017 ha gestito e gestirà fino al 4.12.2022 il radar a singola antenna installato sul tetto della torre della Società Marina di San Vincenzo s.p.a.;

RITENUTO CHE

le Parti giudicano estremamente positiva una collaborazione per consolidare e integrare le competenze maturate al fine di migliorare la conoscenza ed il supporto tecnico offerto al sistema regionale e nazionale circa i fenomeni ambientali;

TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – Oggetto

Il LaMMA, il Comune di San Vincenzo e la Società Marina di San Vincenzo S.p.a. intendono proseguire nel processo di collaborazione avviato nel campo della conoscenza e del monitoraggio dei fenomeni che interessano l'ambiente marino nell'ambito della collaborazione sorta nel corso del 2015.

Art. 3 Impegni/Azioni delle Parti

La Società Marina di San Vincenzo s.p.a. in qualità di concessionario di lavori pubblici si impegna a:

- consentire al LaMMA il mantenimento del radar nel sito dell'installazione con strumentazione e apparati connessi con manutenzione degli stessi a carico del LaMMA,
- mantenere funzionante radar con strumentazione e apparati connessi attraverso l'erogazione di fornitura di energia elettrica i cui costi verranno rimborsati secondo quanto disposto al successivo art. 4.

Per effettuare i lavori di manutenzione sarà garantito al personale incaricato dal Consorzio LaMMA l'accesso ai locali.

Il Consorzio LaMMA esonera espressamente la Marina di San Vincenzo da alcun onere al riguardo compreso quello di custodia e vigilanza da atti vandalici, nonché da alcuna responsabilità e/o rivalsa, anche di terzi, per i danni che allo stesso possano essere procurati da incendio, caso fortuito e forza maggiore. Al riguardo il Consorzio LaMMA dichiara di essere dotato di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni contro terzi che copre anche tutti i rischi derivanti dall'installazione ed esercizio dell'apparato in questione.

Art. 4 Spese per servizi

Le parti stabiliscono per le spese generali di funzionamento degli apparati installati e principalmente le utenze elettriche, un importo pari a 0,28 € kw per ogni Kw consumato.

Tale somma sarà a carico del Consorzio LaMMA che provvederà a corrisponderla alla Società Marina di San Vincenzo s.p.a. con le seguenti modalità:

- € 1000 + iva entro 30 gg dalla stipula a titolo di acconto;

- e poi semestralmente sulla base dei consuntivi rilevati.

.Art. 5 (Referenti tecnici e per le comunicazioni)

Le Parti nominano qui di seguito i referenti tecnici e i soggetti autorizzati a trasmettere e/o ricevere comunicazioni sulla base del presente Accordo:

Per il Consorzio LaMMA il Dott. Bernardo Gozzini e il Dott..... ;

Per il Comune di San Vincenzo il

Per la Società Marina di San Vincenzo s.p.a. il Dott. Mario Zambenardi.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Art. 6 (Entrata in vigore, durata ed eventuale rinnovo)

Il presente accordo di collaborazione viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15 comma 2-bis, legge 241/1990, come successivamente modificato dal d.l. 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.

Il presente accordo di collaborazione decorrerà dalla data di conclusione, scadrà alla scadenza del contratto di comodato sottoscritto dal Consorzio LaMMA con la Regione Toscana e cioè il 4 dicembre 2022 ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 3 mesi prima dalla scadenza.

Qualora il LaMMA, acquisita la titolarità degli impianti, ritenesse di voler smantellare la strumentazione, provvederà a propria cura e spese al ripristino dello status quo ante all'installazione degli apparati di cui al presente contratto.

Art. 7 (Modifiche dell'Accordo)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo potranno essere inserite con il consenso unanime degli Enti sottoscrittori mediante apposito atto integrativo.

Art. 8 (Oneri)

Il presente accordo di collaborazione non comporta oneri economici a carico de firmatari se non quelli di cui al precedente articolo 4.

Eventuali ulteriori oneri che dovessero conseguire alle attività di collaborazione oggetto del presente accordo verranno regolati attraverso appositi atti convenzionali.

Art. 9 (Clausola di salvaguardia)

E' prevista la risoluzione automatica del presente accordo, senza alcuna responsabilità per la Marina di San Vincenzo, nell'ipotesi di cessazione di validità della concessione di lavori pubblici di cui sopra.

Il Consorzio LaMMAsi riserva la possibilità di recedere dall'accordo in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.

In caso di cessazione anticipata del presente accordo dovuto alle previste ipotesi di recesso o risoluzione automatica, si procederà al conguaglio delle somme erogate ai sensi dell'art.4, con riconoscimento delle sole spese di funzionamento sostenute per il periodo di validità del presente contratto.

Art. 10(Foro competente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge n. 241/1990, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art 11 (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo.

Art. 12 (Esclusione di rischi per la salute umana)

Il LaMMA conferma quanto riportato nella Relazione Tecnica redatta dall'Arpat in data 28.05.2015 (Fascicolo: PB.01.09.12/26.2) circa il rispetto dei limiti vigenti in tutte le aree accessibili.

Si impegna ad apporre apposti cartelli di segnalazione e informativi che vietano l'accesso all'edificio che ospita l'antenna contenenti l'indicazione di un numero telefonico da contattare in caso necessità di accesso per lavori di manutenzione o quant'altro per la temporanea disattivazione delle apparecchiature.

Per il LaMMA l'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini

Il Comune di San Vincenzo, il Sindaco,

Per la società Marina di San Vincenzo S.p.A., il rappresentante legale, Dott. Mario Zambenardi